

dei ricorrenti, sia per le dedotte violazioni di legge sia per il dedotto eccesso di potere. In particolare, sul punto concernente il trattamento spettante ai ricorrenti in conseguenza della dichiarata inefficacia degli Ordini di Servizio menzionati nel decreto impugnato, il Consiglio di Stato ha così motivato: "nel terzo e nel quarto motivo i ricorrenti si dolgono che col decreto impugnato sia stata tolta efficacia agli Ordini di Servizio relativi alla determinazione delle indennità loro dovute, di quisa che, venuto meno il titolo in base al quale esse erano state corrisposte, dovrebbero restituire integralmente, perdendo anche quella parte che in ogni caso sarebbe loro spettata in base alle normali disposizioni.

Questa preoccupazione è infondata. Gli Ordini di Servizio sono stati dichiarati privi di efficacia in quanto è stato ritenuto che con essi fossero state legittimamente apportate modificazioni alle norme regolatrici del trattamento economico del personale. Queste, pertanto, devono avere piena applicazione a favore dei ricorrenti, indipenden-